



COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE

AMBIENTE

Direzione A - Affari giuridici e protezione civile

ENV.A.1 – Applicazione, coordinamento per le infrazioni e aspetti giuridici

Il Capo Unità

Bruxelles, 13. 01. 2010

ENV.A.1/JP/MA//mm/ ARES (2010) 16480

Beniamino Sandrini

Via del Fante n. 21

I-37066 Sommacampagna (Verona)

E-mail: sandriben@tin.it

Oggetto: Dossier EU-Pilot 240/08/ENVI

Rif.: Sue comunicazioni in data: 30.01.09; 02.02.09; 16.02.09; 23.02.09 (e-mail); 01.03.09 (e-mail); 13.05.09; 13.07.09; 22.07.09; 11.08.09; 09.09.09; 19.09.09; 21.09.09; 29.09.09 (e-mail); 05.10.09; 09.10.09 (e-mail); 12.10.09; 14.10.09; 06.11.09; 06.11.09 (e-mail); 19.11.09; 05.12.09; 12.12.09; 23.12.09 (e-mail); 12.01.10 (e-mail).

Ns. comunicazioni in data: 10.12.08 n. 61520 e 05.02.09 n. 18010

Gentile Sig. Sandrini,

mi riferisco alla pratica in oggetto, originata dalla Sua segnalazione relativa a una presunta violazione della direttiva 85/337/CEE (la direttiva VIA) e della direttiva 2001/42/CE (la direttiva VAS), nella provincia italiana di Verona, in relazione all'aeroporto "Valerio Catullo" di Verona, segnalazione portata inizialmente all'attenzione dei servizi della Commissione dal Mediatore europeo, in data 10.12.08.

Per valutare l'esistenza di una violazione del diritto comunitario in merito ai lavori infrastrutturali intervenuti a partire dal 14.03.99 nell'Aeroporto oggetto della Sua segnalazione, sono state richieste alle autorità italiane, attraverso il sistema EU-Pilot, informazioni di dettaglio sull'iter autorizzativo del progetto, nonché, a più riprese, precisazioni su taluni aspetti che necessitavano ulteriori chiarimenti da parte delle autorità italiane.

L'analisi del complesso delle informazioni da Lei fornite, unitamente alle informazioni ricevute dalle autorità italiane in data: 29.01.09, 12.05.09, 13.05.09, 21.07.09, 14.09.09 e 17.11.09, ha messo in luce quanto segue.

Secondo quanto comunicato dalle autorità italiane le modifiche maggiori autorizzate dopo il 14.03.99 sarebbero quelle riprese nell'Allegato I alla presente.

Sulla base di questa informazione parrebbe dunque confermata la tesi delle autorità italiane secondo cui nessuna delle modifiche o estensioni era di per sé da sottoporre a VIA, in quanto nessuna delle modifiche o estensioni rientrava tra le categorie di progetto di cui all'Allegato I della direttiva VIA.

Occorre ora verificare se le modifiche menzionate possano rientrare nella categoria di cui all'Allegato II, punto 13, della direttiva VIA, che comprende le "modifiche o estensioni di progetti (...) già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione che *possono avere notevoli ripercussioni sull'ambiente*". Per tale categoria di modifiche o estensioni, posto che siano suscettibile di avere notevoli ripercussioni sull'ambiente, vige l'obbligo di sottoposizione a un esame preliminare (cosiddetto "*screening*") ai fini di determinare se essi debbano o meno essere sottoposti a VIA.

Come ho già avuto modo di comunicarle nella mia lettera del 05.02.09, la valutazione se una serie di modifiche delle infrastrutture di un dato aeroporto costituiscono un progetto a se stante o siano modifiche che possano avere notevoli ripercussioni sull'ambiente tali da richiedere uno "*screening*" ai sensi della direttiva 85/337/CEE compete in primis alle autorità nazionali, cui spetta agire in linea con la sentenza della Corte di Giustizia del 28 febbraio 2008 nel caso C-2/07 (Paul Abraham contro Region Wallonne).

Da un esame approfondito delle informazioni raccolte, unitamente alla pur voluminosa documentazione da Lei trasmessa a questi servizi, non è possibile a questi servizi giungere alla conclusione che le modifiche o estensioni controverse fossero suscettibili di *notevoli ripercussioni sull'ambiente*, tali da rendere obbligatorio uno *screening* ai sensi della direttiva VIA, e pertanto non è possibile contestare la valutazione operata dalle autorità nazionali competenti. Le statistiche relative al traffico aereo, passeggeri e merci, nel periodo considerato, come pure le informazioni relative all'utilizzo del suolo, desunte dalle immagini aeree portate alla nostra attenzione, non sono sufficienti a dimostrare inequivocabilmente una relazione causa-effetto tra le modifiche o estensioni autorizzate nel periodo considerato e l'incremento del traffico aereo e dell'utilizzo del suolo.

Perché la Commissione possa aprire nei confronti di uno Stato membro una procedura di infrazione per cattiva applicazione della direttiva VIA, è necessario che questa disponga di evidenze che consentano di concludere che vi è stato un errore di giudizio manifesto da parte delle autorità competenti che hanno deciso di non sottoporre a *screening* la modifica o estensione controversa. Questa interpretazione è suffragata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di onere della prova (si veda ad esempio la sentenza della Corte nel caso C-508/03).

Mi preme nondimeno informarLa del fatto che il Ministero dell'Ambiente italiano ha riconosciuto e confermato che tutti gli interventi infrastrutturali necessari per lo sviluppo dell'aeroporto "Valerio Catullo" di Verona dall'apertura della pratica EU-Pilot fino 2024 saranno valutati nell'ambito di una VIA complessiva che avrà per oggetto il Piano di Sviluppo Aeroportuale (PSA) dell'aeroporto stesso.

La Commissione si ritiene soddisfatta delle spiegazioni fornite dalle autorità nazionali competenti, in merito al fatto che il Piano di Sviluppo Aeroportuale, nonostante la sua denominazione (Piano), è in realtà uno strumento di "natura progettuale" e non di pianificazione territoriale, e di conseguenza deve essere sottoposto a VIA e non a VAS. Come ho già avuto modo di osservare, il compito di applicare correttamente la normativa comunitaria negli Stati membri spetta in primo luogo alle autorità competenti degli stessi Stati membri, e la Commissione, sulla base delle informazioni raccolte, incluse quelle da Lei trasmesse, non ha ragione di mettere in dubbio la valutazione del Ministero dell'Ambiente in relazione a questo aspetto. Va osservato, inoltre, che VIA e VAS sono procedimenti di natura analoga. In entrambi i casi, le autorità devono garantire la corretta partecipazione del pubblico all'iter decisionale, di modo che richiedere l'avvio di due procedure parallele in questo caso non avrebbe alcun valore aggiunto.


In molte delle Sue comunicazioni, Lei lamenta di non avere ancora ricevuto copia del Piano di Sviluppo Aeroportuale. Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, tale Piano non sarebbe ancora stato finalizzato e per questo motivo la procedura di consultazione del pubblico non sarebbe stata ancora avviata. La Commissione non è in grado di intervenire in via preventiva, in una situazione del genere, ma questi servizi confidano che una procedura di VIA sarà avviata nelle forme dovute e con la necessaria pubblicità e partecipazione del pubblico e delle autorità interessate. Se ciò non dovesse avvenire e se le autorità competenti giungessero ad autorizzare definitivamente il Piano di Sviluppo Aeroportuale senza porre il medesimo piano a disposizione del pubblico nelle forme e nei tempi previsti dalla direttiva VIA, è Suo diritto richiedere innanzitutto l'intervento dei giudici nazionali e, in ultima analisi, è Suo diritto rivolgersi nuovamente alla Commissione, fornendo tutte le evidenze necessarie a permettere a questi servizi di chiedere spiegazioni alle autorità nazionali competenti.

Lei ha chiesto più volte alla Commissione di intervenire per disporre l'annullamento delle autorizzazioni e il ripristino di tutte le opere autorizzate in assenza di VIA. Su questo aspetto, è importante sottolineare che solamente i giudici nazionali hanno il potere di annullare atti delle o rivolgere ingiunzioni alle amministrazioni nazionali, come pure quello di imporre alle stesse amministrazioni eventuali misure compensative sia ambientali che patrimoniali. La Commissione non dispone di alcuna competenza in tal senso. Prendiamo nota che Lei è già in contatto a tali effetti con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, presso la quale è stata aperta la pratica n. 08/805 ANCNR.

La informo infine che questi servizi hanno raccomandato alle autorità nazionali competenti, a titolo di buona prassi, di valutare nell'ambito della procedura di VIA sul Piano di Sviluppo Aeroportuale anche tutti gli impatti ambientali verificatisi nel periodo successivo alle modifiche o estensioni autorizzate dopo il 14.03.99. Si tratta tuttavia di una raccomandazione, non avendo la Commissione titolo ad imporre un obbligo in tal senso.

Di conseguenza, sulla base di tutte le informazioni raccolte, e in considerazione di tutti gli elementi testé descritti, Le comunico che i servizi della Commissione, in assenza di nuovi elementi informativi che possano indurre a una diversa conclusione, entro quattro settimane dalla data della presente, provvederanno ad archiviare la Sua denuncia. Le ricordo però che, perché tali elementi possano essere presi in considerazione e giustificare un nuovo esame da parte di questi servizi, essi debbono essere elementi nuovi, che non siano già stati sollevati in una delle Sue precedenti comunicazioni, esaustivi, e debbono essere strettamente attinenti all'oggetto della pratica, non sono ad esempio rilevanti per l'esame del caso in questione documenti relativi a procedure autorizzative seguite in altri aeroporti, per altri progetti, trasmessi a titolo di esempio.

Colgo l'occasione per porgerLe distinti saluti.



Julio GARCIA BURGUÉS
Capo Unità

ELENCO LAVORI E AUTORIZZAZIONI

AUTORIZZAZIONE		DESCRIZIONE LAVORI	NOTE
DATA	ENTE		
01-lug-99	ENAC	Ampliamento Palazzina Scalo Merci opere di riqualifica e adeguamento operativo della pista di volo e del piazzale di sosta aeromobili	area in consegna provvisoria da AMI ad ENAC il 08.01.2002
14-mar-01	ENAC	riqualifica dei raccordi YE realizzazione della bretella di raccordo T1	
20-mar-01	conferenza servizi	hangar per ricovero e manutenzione aeromobili	
14-ott-02	conferenza servizi	Aerostazione arrivi	
28-apr-03	Comune di Sommacampagna	P3 fast park (1° stralcio)	struttura modulare metallica prefabbricata ad un piano
17-giu-03	Comune di Sommacampagna	P3 fast park (2° stralcio)	
30-mar-04	Comune Villafranca di Verona	P2 fast park	struttura modulare metallica prefabbricata ad un piano
20-apr-04	ENAC		
27-mag-04	ENAC		
22-giu-04	Comune di Sommacampagna	Deposito carburanti Tamoil	direttamente a Tamoil
10-ott-06	Comune di Sommacampagna	edificio autohospedaggiatori	
25-mar-08	conferenza servizi	trasformazione terminali partenze e interventi di sistemazione di aree aeroportuali	(parcheggio low cost, box prefabbricato ad uso spogliatoio e uffici, fendostruttura)